

# VIAGGI FUORI DALL'ITALIA

(fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, *Parole nuove per l'affidamento familiare. Sussidiario per operatori e famiglie*)

## *COSA DICE: la L. 1185/1967*

Il minore può recarsi fuori dall'Italia, nei paesi Europei con documenti che autorizzano l'espatrio.

## *IN PRATICA SIGNIFICA CHE...*

Può trattarsi di una procedura complessa e lunga: è quindi opportuno attivarsi con 1 o 2 mesi di anticipo.

La richiesta per ottenere il documento (carta d'identità o passaporto) per potersi recare all'esterno con un minore in affidamento deve essere firmata dai genitori naturali o dal tutore; in assenza del consenso dei genitori, il Giudice Tutelare può autorizzare l'espatrio.

Nel caso di minori in affido sotto i 14 anni, chi esercita la potestà genitoriale deve indicare anche i nominativi di chi è abilitato ad accompagnare il minore all'estero (ad esempio i nominativi della famiglia affidataria); in assenza del consenso dei genitori, va chiesta autorizzazione al Giudice Tutelare o, nel caso di affido giudiziale, al Tribunale per i Minorenni.

Per minori sotto i 14 anni, in genere occorre presentare al Commissariato di Polizia di zona richiesta di rilascio di lasciapassare, corredata della necessaria documentazione (es. certificato di nascita del minore ad uso espatrio, fotografie del minore, copia della documentazione relativa all'affidamento da parte del Comune agli affidataria, nulla osta all'espatrio da parte della competente Autorità Giudiziaria, ...).